

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 425

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento CE 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»

(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 novembre 2004)

RELAZIONE

OGGETTO: Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il decreto legislativo in esame, da emanare in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, introduce la disciplina sanzionatoria al Regolamento (CE) 1774/2002, concernente le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Detto regolamento, nell'abrogare, all'articolo 37, la Direttiva CE/90/667 e le Decisioni CE/95/348 e CE/99/534, ha comportato l'automatica abrogazione del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché di tutte quelle disposizioni applicative ed interpretative adottate nel nostro ordinamento, comprese le ulteriori norme in materia di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Dal 1° maggio 2003, quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 38 del Regolamento citato, la materia dei "rifiuti" - attualmente definiti "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" - è

disciplinata da detta disposizione comunitaria in quanto ha sostituito le precedenti Direttive e Decisioni, costituendo, inoltre, per consolidata giurisprudenza, norma di pari rango di una legge nazionale.

Si ritiene opportuno precisare, che il predetto Decreto Legislativo 508 del 1992 agli articoli 3 e 5, prevedeva, quali tipologie di rifiuti di origine animale da trasformare, quelle ad "alto rischio" e a "basso rischio".

Inoltre, il Regolamento n.999/2001 e successive modifiche recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), ha introdotto l'obbligo di distruzione del relativo "materiale" derivato dai ruminanti in tutto il territorio comunitario e con il D.M. 16 ottobre 2003 il Ministero della salute ha dettato norme relative alle procedure da adottare per la gestione dei materiali specifici a rischio.

L'articolo 1 individua nelle disposizioni del Reg. (CE) 1774/2002 il campo di applicazione.

L'articolo 2 relativo alla raccolta, al trasporto e al magazzinaggio, sanziona chiunque contravviene a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento ossia raccoglie, trasporta ed identifica sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati in difformità all'Allegato II del Regolamento (CE) 1774/2002, senza la necessaria documentazione di scorta prevista dallo stesso allegato, immagazzina i prodotti trasformati in impianti di magazzinaggio non riconosciuti ai sensi dell'art. 11 e non garantisce che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cucina e di ristorazione della categoria 3 avvengano senza

pericolo per la salute umana e senza danno per l'ambiente.

L'articolo 3 sanziona la mancanza del registro delle partite per chi spedisce, trasporta o riceve sottoprodotti di origine animale come previsto dall'art. 9 del Regolamento nonché la compilazione difforme dello stesso rispetto alle informazioni riportate in Allegato II.

L'articolo 4 sanziona chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3 o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 del Regolamento i quali prevedono, per ciascuna categoria, specifiche misure.

L'articolo 5 sanziona il mancato riconoscimento degli impianti di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 23 del Regolamento da parte dell'Autorità competente

L'articolo 6 prevede una sanzione per i gestori ed i proprietari degli impianti di transito e di trasformazione che non attuano e mantengono attivo un idoneo sistema di autocontrollo.

L'articolo 7 sanziona chiunque immette sul mercato o esporta le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi, in difformità all'articolo 19.

L'articolo 8 sanziona chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto previsto dall'allegato VIII o VII del Regolamento.

L'articolo 9 sanziona il mancato rispetto delle restrizioni d'uso previste dall'art. 22

ossia quelle relative all'alimentazione di una specie con proteine animali derivanti da animali della stessa specie; o con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti derivate dagli stessi, nonché l'utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti diversi dallo stallatico.

L'articolo 10 sanziona i soggetti di cui all'art. 2 del decreto 16 ottobre 2003 ossia i titolari di stabilimenti, di allevamenti zootecnici, e le macellerie autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, gli impianti o i mezzi di trasporto che svolgono una qualunque delle attività disciplinate dai Regolamenti (CE)999/2001 e 1774/2002 senza le previste autorizzazioni necessarie all'esercizio delle rispettive attività o non provvedono alla compilazione e conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari ed i registri di cui ai citati regolamenti.

L'articolo 11 sanziona la mancata rimozione, al momento della macellazione, del materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini destinati alla produzione di carni o prodotti per il consumo umano o animale e l'asportazione della colonna vertebrale delle carni di bovini di età superiore ai dodici mesi in locali diversi dallo stabilimento in cui l'animale è stato macellato in un laboratorio di sezionamento non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n.286 o nei locali non autorizzati ai sensi dell' art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298. Viene sanzionato inoltre il primo destinatario materiale delle carni citate provenienti da altri Stati membri se queste

risultano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti dal punto 13 dell'allegato XI al Regolamento (CE) 999/2001 nel caso non informi il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformità riscontrate sulle carni a lui destinate e nel caso non disponga la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita, in attesa della sua rispedizione; qualora lo Stato membro di provenienza della carni non dia il proprio nulla osta al respingimento, viene sanzionato il mancato rispetto del vincolo sanitario previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 16 ottobre 2003, fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale.

L'articolo 12 prevede, in caso di reiterazione delle violazioni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento autorizzativo; inoltre, è stabilito che, quando le violazioni riguardano il materiale di categoria 1 e 2, è disposto il sequestro e la distruzione dello stesso; infine, è richiamata l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e pertanto non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DECRETO LEGISLATIVO.

Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 febbraio 2003, n. 14 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 289 del 13 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche, di seguito denominato "Regolamento", relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e di quelle contenute nel decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione.
2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal Regolamento, nonché il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003.

ART. 2

(Raccolta, trasporto e magazzinaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta o identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dall'articolo 7 del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del suddetto articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa.
3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, relativo ai rifiuti sanitari.

ART. 3

(Registri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del suddetto articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del Regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme.
3. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 non si applica l'articolo 9 del Regolamento, restando ferme le disposizioni di cui agli articoli 12 e 52 del citato decreto legislativo.

ART. 4

(Trasformazione ed eliminazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.

ART. 5

(Riconoscimento degli impianti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 23 paragrafo 2 del Regolamento, senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorità competente o nel caso di sua sospensione o revoca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00 euro.

ART. 6

(Autocontrollo)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile degli impianti che non ottemperano agli obblighi di autocontrollo stabiliti all'articolo 25 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.

ART. 7

(Prodotti trasformati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00.

ART. 8

(Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto stabilito all'articolo 20 del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.

ART. 9

(Restrizioni d'uso)

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui:
 - a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00. Tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;
 - b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 60.000,00 euro;
 - c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.

ART. 10

(Violazioni diverse)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro, il responsabile di stabilimenti, allevamenti zootecnici, locali, macellerie, impianti o mezzi di trasporto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 che:
 - a) svolge l'attività senza essere in possesso delle autorizzazioni prescritte o quando le stesse sono state sospese o revocate;
 - b) non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui ai Regolamenti (CE) n. 999/2001 e n. 1774/2002 e relativi allegati, e successive loro modifiche, per almeno due anni.

ART. 11

(Materiale specifico a rischio)

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00 euro, chiunque:
 - a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003. La medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;
 - b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003.
2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 60.000,00 euro:
 - a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, o non informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro della Salute 16 ottobre 2003, il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformità riscontrate sulle carni a lui destinate;
 - b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, viola la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita o il vincolo sanitario ivi previsti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro, i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.
4. Il minimo ed il massimo edittale previsti agli articoli 2, 3, comma 1, 4 e 6 del presente decreto sono aumentanti, rispettivamente a 15.000,00 e 90.000,00 euro nel caso in cui le violazioni cui è fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003.

ART. 12

(Disposizioni finali)

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è sempre disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di 15 ad un massimo di 90.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito ai sensi del Regolamento di categoria 1 e 2, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
3. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto del presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

4. Le Regioni e Province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Repertorio Atti n. 2098 del 14 ottobre 2004

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 14 ottobre 2004:

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002, relativo ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

VISTA la legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge comunitaria 2002), che all'art. 3, comma 1, prevede tra l'altro l'adozione delle misure attuative del citato Regolamento (CE) n.1774/2002, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO lo schema di decreto, che introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n.1774/2002, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 luglio 2004 e pervenuto in data 21 luglio 2004 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 7 settembre 2004, nel corso del quale le Amministrazioni statali interessate hanno accolto alcune delle proposte emendative avanzate dalle Regioni, come da Sezione I dell'allegato sub A, parte integrante del presente atto, con riserva di approfondimento sulle restanti richieste;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 20 settembre 2004, con la quale il Ministero della salute, sciogliendo la riserva di cui al precedente punto, ha comunicato l'accogliibilità dei restanti emendamenti regionali, come da Sezione II del citato allegato sub A;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro parere favorevole sullo schema di decreto in esame, con le modifiche istruite e accolte in sede istruttoria, concordando altresì col Ministro della salute, sulla base di un documento prodotto in corso di seduta, allegato sub B al presente atto, la seguente integrazione al testo dell'art. 1, al fine di rendere coerente il testo dell'articolato con la richiesta regionale di integrazione delle premesse:

- alla fine dell'art. 1, aggiungere le parole "*nonché di quanto previsto dall'Accordo fra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome sancito in data 1 luglio 2004, recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano*";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, con le modifiche riportate nell'allegato sub A, Sezioni I e II, e con l'integrazione al testo dell'art. 1, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ALLEGATO A

Emendamenti regionali, accolti dalle Amministrazioni centrali:

SEZIONE I

1) Nelle **Premesse** allo schema di decreto, dopo le parole "Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" inserire le seguenti:

"Visto l'accordo, sancito in data 1 luglio 2004, tra il Ministro delle Salute, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", come recepito dalle Regioni e Province autonome.";

2) all'Art. 2

sopprimere il comma 3.

3) all'art. 3

sopprimere il comma 3.

4) all'art. 6

Sostituire le parole "degli impianti" con le seguenti "dell'impianto".

5) all'art. 10 e 11 e 12

Sopprimere l'articolo 10 del testo del testo dello schema di decreto legislativo in esame e riformulare conseguentemente gli articoli 11 e 12.

- **Articolo 11**, al comma 1, lettera a), dopo le parole " comma 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: " e 3";

- Aggiungere **alla fine dell'articolo 11** il seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 36.000.00 euro chi, essendovi tenuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro della Salute 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui al





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Regolamento CE n.999/2001 e relativi allegati e successive modifiche, per almeno due anni."

- **Articolo 12**, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "5. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione."."

SEZIONE II

1) Art. 2 comma 1:

Al comma 1 le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 1000 a 36.000,00 euro**";

2) Art.3 commi 1 e 2:

- al comma 1, le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 1000 a 36.000,00 euro**";
- al comma 2, le parole " da 1.500,00 a 9.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 500 a 9.000,00 euro**";

3) Art.4:

le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 1500,00 a 36.000,00 euro**";

4) Art.5:

le parole " da 15.000,00 a 90.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 10.000,00 a 90.000,00 euro**";

5) Art.6:

le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 2000,00 a 36.000,00 euro**";

6) Art.7:

le parole " da 15.000,00 a 90.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 10.000,00 a 90.000,00 euro**";

7) Art.8:

le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 3.000,00 a 36.000,00 euro**";

8) Art.9 comma 1 lettere a) e b) :

- alla lettera a) le parole " da 15.000,00 a 90.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 10.000,00 a 90.000,00 euro**";
- alle lettere b) e c) le parole " da 10.000,00 a 60.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 6.000,00 a 60.000,00 euro**";

9) Art.11 commi 1, 2, e 3:

37






Presidenza del Consiglio dei Ministri


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- al comma 1, le parole “ da 15.000,00 a 90.000,00 euro “ sono sostituite dalle seguenti: “ **da 3.000,00 a 90.000,00 euro**”;
- al comma 2, le parole “ da 10.000,00 a 60.000,00 euro “ sono sostituite dalle seguenti: “ **da 6.000,00 a 60.000,00 euro**”;
- al comma 3, le parole “ da 6.000,00 a 36.000,00 euro “ sono sostituite dalle seguenti: “ **da 2.000,00 a 36.000,00 euro**”.





14/10/04
Consiglio in
segreto



Parere sullo schema di decreto legislativo su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Punto 4) Conferenza Stato Regioni

La Conferenza dei Presidenti ha espresso parere favorevole al testo dello schema in oggetto, come riformulato a conclusione dell'istruttoria tecnica, condizionato all'accoglimento del seguente emendamento: alla fine dell'art. 1 aggiungere "nonché di quanto previsto dall'Accordo fra il Ministro della Salute, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della Politiche Agricole e Forestali, e le Regioni e le Province Autonome sancito in data 1° luglio 2004 «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»".

In via subordinata la Conferenza chiede l'accoglimento della seguente proposizione da inserire fra le disposizioni finali: «le disposizioni previste dal presente decreto legislativo si applicano anche all'Accordo fra il Ministro della Salute, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, in Ministro della Politiche Agricole e Forestali, e le Regioni e delle Province Autonome sancito in data 1° luglio 2004 recante «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano», fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali che provvedono a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2004.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

25 OTT. 2004 fogli 6
Roma..... IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO